



# COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

## COMMISSIONE STRAORDINARIA

Art. 143, d. lgs. 18/08/2000 n. 267

n. 73

data 30/03/2023

**Oggetto:** MODIFICA DEL "PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore 11:00 nella Sede Comunale

COSTANTINO Tiziana Giovanna

LONIGRO Antonietta

MADARO Maria Antonietta Silvana

Presenti	Assenti
P	
P	
P	

LA COMMISSIONE in virtù dei poteri conferitigli con D.P.R. in data 27/12/2021, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Fumarola Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assunti i poteri del

## CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Settore Economico - Finanziario - Tributi - Appalti** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.  Data, 29/03/2023  IL DIRIGENTE Dott. Francesco CONVERTINI	In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.  Data, 30/03/2023  IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott. Francesco CONVERTINI
--	--

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**assunti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL"**

dando atto che sono stati acquisiti, sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti sul frontespizio della stessa, i pareri preliminari prescritti dall'art.49 comma 1 del d.lgs n.267/2000 e sottoscritti dai dirigenti responsabili:

- Il Responsabile del Servizio finanziario, dott. Francesco Convertini "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica .....
- Il Responsabile del Servizio finanziario, dott. Francesco Convertini "favorevole" in ordine alla regolarità contabile .....

**PREMESSO CHE:**

- il Titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, in materia di riordino dei Tributi locali, all'art.52 disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie;
- a decorrere dal 1° gennaio 1994 è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provinciali nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421, concernente il riordino della finanza territoriale";
- l'art. 3 del medesimo D.Lgs. 507/93 prevede che << 1. Il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. 2. Con il regolamento il Comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse. 3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette (...)>>;
- con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 27/02/1995 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 21/02/2014 si è proceduto ad approvare il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, composto dai seguenti elaborati:
  - ✓ Relazione illustrativa;
  - ✓ Piano Generale degli Impianti;
  - ✓ Allegato A - n.10 tavole grafiche finalizzate alla individuazione delle plance;
  - ✓ Allegato B - schede identificative impianti;
  - ✓ Allegato C - tabelle esplicative con conteggi di tipo generale e ripartizione analitica delle tipologie di Affissione Commerciale, Istituzionale e Diretta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2016 sono state apportate alcune modifiche al Piano suddetto;
- ai sensi dell'art. 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e

*quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68";*

**CONSIDERATO CHE** il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale, testualmente dispone: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";*

**CONSIDERATO CHE** con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 01.02.2021 si è proceduto ad approvare il Regolamento *per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di cui alla legge 160/2019;*

**CONSIDERATO CHE:**

- il piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è uno strumento di pianificazione, attraverso il quale è possibile riordinare l'arredo pubblicitario, regolamentando e razionalizzando la possibilità di inserimenti pubblicitari all'interno del tessuto urbano, con riferimento all'arredo, all'impatto ambientale, al rispetto dei vincoli e alle norme sulla viabilità;
- il piano generale degli impianti disciplina sia la pubblicità effettuata per mezzo di messaggi impressi in modo permanente su appositi supporti (c.d. pubblicità ordinaria), sia la pubblicità effettuata per mezzo di affissione di manifesti su impianti appositamente predisposti di proprietà comunale (c.d. pubbliche affissioni) o di soggetti privati (c.d. affissioni dirette);
- il regolamento comunale per *l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di cui alla legge 160/2019 disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie;*

**CONSIDERATO CHE** in sede di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni sono emerse alcune problematiche nei procedimenti relativi alle esposizioni pubblicitarie per le quali si propongono le seguenti modifiche riportate in grassetto:

**Art.36**

Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione

*1.L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione previo parere ai sensi dell'art. 23, comma 4, D.Lgs 30/04/1992, n. 285 (nuovo Codice della strada) e successive*

modificazioni ed integrazioni e previo parere dei competenti uffici del Settore **Edilizia-Urbanistica** del Comune di Ostuni.

2. Entro i centri abitati di cui all'art. 2, la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta, in ogni caso, all'autorizzazione del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario delle strade, se la strada è statale, regionale o provinciale.

#### **Art.37**

##### Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, da compilarsi su appositi moduli, deve essere presentata **all'ufficio lavori pubblici e manutenzioni del Comune**; questa, sottoscritta dal soggetto interessato, può essere depositata da un tecnico delegato alla presentazione ed al ritiro della pratica. La domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta dall'ufficio competente nonché dagli allegati di cui all'art. 53 del DPR 495/92, e dovrà in ogni caso contenere:

- Gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente, la PEC, oltre alla indicazione della titolarità all'effettuazione della richiesta;
- L'indicazione se trattasi di richiesta di nuova autorizzazione o di rinnovo di precedente autorizzazione, nel qual caso vanno indicati gli estremi della stessa;
- L'elenco degli allegati;
- Il titolo edilizio se richiesto;
- Per ogni singola installazione richiesta una descrizione del mezzo pubblicitario, la sua collocazione urbana o extraurbana, la sua collocazione se parallela o ortogonale nel senso di marcia, o se in aderenza a fabbricati, e ogni altra possibile informazione utile ad individuare in maniera unitaria la posizione richiesta.

2. Ogni domanda di autorizzazione di impianti pubblicitari deve essere riferita ad una sola attività (industriale, commerciale, artigianale, del terziario, artistica o professionale ecc.) ed essere riferita, altresì, ad impianti pubblicitari collocati su un unico manufatto di sostegno. Essi dovranno essere individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

3. Per le preinsegne è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei per ogni senso di marcia a condizione che le stesse costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Ogni domanda relativa alle preinsegne può riferirsi ad un sostegno di proprietà del Comune oppure riguardare la richiesta di installazione per un nuovo sostegno avente le caratteristiche indicate nell'abaco per l'applicazione della normativa e che, qualora autorizzato, verrà posto in opera a cura e spese della ditta installatrice e affidato in gestione alla stessa.

4. Alla domanda vanno allegati:

- **Tre** planimetrie in scala adeguata tendenti ad individuare la posizione esatta del punto nel quale si richiede la installazione e le distanze significative rispetto agli incroci, segnaletica esistente, altre installazioni pubblicitarie e quant'altro;
- **Tre** bozzetti quotati e con l'indicazione dei colori utilizzati dei messaggi pubblicitari da installare;
- Dichiarazione di stabilità ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione, DPR 16/12/1992, n.495;
- Ricevuta di versamento della metà delle spese di istruttoria e sopralluogo dovute in ragione del numero dei mezzi pubblicitari da installare;
- Ogni altro documento ritenuto utile per il caso specifico.

#### **Art.39**

##### Rilascio dell'autorizzazione

1. **L'ufficio lavori pubblici e manutenzioni del Comune** ricevente la domanda di autorizzazione provvederà a rilasciare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo riportando il numero di protocollo attribuito alla richiesta e il nominativo del responsabile dello stesso procedimento amministrativo.

2. **L'ufficio lavori pubblici e manutenzioni del Comune**, entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione della domanda definisce il procedimento amministrativo concedendo o negando l'autorizzazione. Il termine viene sospeso quando si richiedono i pareri ad Enti esterni o integrazione della documentazione al richiedente. L'integrazione della documentazione è richiesta entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione della domanda, e dovrà essere prodotta entro 60 giorni. In caso di mancato

ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, con comunicazione all'interessato.

3. Il mancato rispetto del suddetto termine di 60 giorni non comporta l'applicazione del principio del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione (art. 20 L. 241/90 e artt. 3 e 4 DPR 300/92) in quanto l'attività in argomento non rientra tra quelle individuate ai sensi degli articoli succitati ed elencate nella tabella allegata al D.P.R. summenzionato; né, peraltro, può applicarsi quanto previsto dall'art. 19 L. 241/90 in quanto il rilascio dell'autorizzazione è subordinato "all'esperimento di prove che comportano valutazioni tecniche discrezionali".

4. Prima del rilascio dell'autorizzazione è obbligatorio acquisire i seguenti pareri degli **uffici del Settore Edilizia-Urbanistica** ed il parere della Polizia Municipale. **I pareri di altri settori comunali e/o Enti, potranno essere richiesti ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal responsabile del procedimento.**

5. L'autorizzazione rilasciata comprende, con ciò sostituendola, quella prevista da eventuali altri Regolamenti, compreso il Regolamento Edilizio, fermo restando il rispetto della normativa edilizia e urbanistica relativa.

6. Per le domande riguardanti opere da realizzare su edifici o aree all'interno del centro storico o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su cose d'interesse storico, artistico e culturale, l'ufficio competente procede al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

7. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.

8. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita nei modi di legge, l'autorizzazione comprende, altresì, la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, fermo restando il rispetto della normativa in materia di occupazione di suolo pubblico.

9. Per ogni domanda sarà rilasciata una sola autorizzazione relativa a tutti i mezzi pubblicitari autorizzati che saranno individuati tramite la via di collocazione e il civico o la progressione chilometrica.

10. L'autorizzazione sarà in bollo ed avrà validità per **tre anni** e si rinnova tacitamente in assenza di modifiche.

#### **Art.42**

##### **Termine di validità dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di **tre anni** ed è rinnovabile.

**RAVVISATA** pertanto la necessità di modificare il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni apportando le variazioni così come sopra specificato;

**VISTA** la nota prot.18018 del 22/03/2023 con la quale il servizio finanziario ha inviato, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, al Dirigente del Settore Urbanistica ed al Comando di Polizia Municipale, la presente proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di modifica del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni per il rilascio di eventuali osservazioni di propria competenza, a riscontro della quale nota è pervenuta la nota prot.19619 del Comando di Polizia Comunale;

**ACQUISITO** agli atti il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267/00;

#### **VISTI:**

- il D. Lgs. 15/11/1993 n. 507;
- il D. Lgs. 30/04/2004 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- la Legge 490/99 (Testo Unico in materia di beni culturali ed ambientali);

- il vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di cui alla legge 160/2019
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,

Dato atto del parere di conformità espresso, ai sensi del comma 2 dell'art.97 del d.lgs. n. 267/2000, dal Segretario generale alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Con voti unanimi resi in forma palese,

#### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni così come segue nelle parti riportate in grassetto:

#### **Art.36**

##### Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione

1.L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione previo parere ai sensi dell'art. 23, comma 4, D.Lgs 30/04/1992, n. 285 (nuovo Codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni e previo parere dei competenti uffici del Settore **Edilizia-Urbanistica** del Comune di Ostuni.

2.Entro i centri abitati di cui all'art. 2, la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta, in ogni caso, all'autorizzazione del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario delle strade, se la strada è statale, regionale o provinciale.

#### **Art.37**

##### Presentazione della domanda al Comune

1.La domanda, da compilarsi su appositi moduli, deve essere presentata **all'ufficio lavori pubblici e manutenzioni del Comune**; questa, sottoscritta dal soggetto interessato, può essere depositata da un tecnico delegato alla presentazione ed al ritiro della pratica. La domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta dall'ufficio competente nonché dagli allegati di cui all'art. 53 del DPR 495/92, e dovrà in ogni caso contenere:

- Gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente, la PEC, oltre alla indicazione della titolarità all'effettuazione della richiesta;
- L'indicazione se trattasi di richiesta di nuova autorizzazione o di rinnovo di precedente autorizzazione, nel qual caso vanno indicati gli estremi della stessa;
- L'elenco degli allegati;
- Il titolo edilizio se richiesto;
- Per ogni singola installazione richiesta una descrizione del mezzo pubblicitario, la sua collocazione urbana o extraurbana, la sua collocazione se parallela o ortogonale nel senso di marcia, o se in aderenza a fabbricati, e ogni altra possibile informazione utile ad individuare in maniera unitaria la posizione richiesta.

2.Ogni domanda di autorizzazione di impianti pubblicitari deve essere riferita ad una sola attività (industriale, commerciale, artigianale, del terziario, artistica o professionale ecc.) ed essere riferita, altresì, ad impianti pubblicitari collocati su un unico manufatto di sostegno. Essi dovranno essere individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

3. Per le preinsegne è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei per ogni senso di marcia a condizione che le stesse costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Ogni domanda relativa alle preinsegne può riferirsi ad un sostegno di proprietà del Comune oppure riguardare la richiesta di installazione per un nuovo sostegno avente le caratteristiche indicate nell'abaco per l'applicazione della normativa e che, qualora autorizzato, verrà posto in opera a cura e spese della ditta installatrice e affidato in gestione alla stessa.

4.Alla domanda vanno allegare:

- **Tre** planimetrie in scala adeguata tendenti ad individuare la posizione esatta del punto nel quale si richiede la installazione e le distanze significative rispetto agli incroci, segnaletica esistente, altre installazioni pubblicitarie e quant'altro;
- **Tre** bozzetti quotati e con l'indicazione dei colori utilizzati dei messaggi pubblicitari da installare;
- Dichiarazione di stabilità ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione, DPR 16/12/1992, n.495;
- Ricevuta di versamento della metà delle spese di istruttoria e sopralluogo dovute in ragione del numero dei mezzi pubblicitari da installare;
- Ogni altro documento ritenuto utile per il caso specifico.

#### **Art.39**

##### Rilascio dell'autorizzazione

1. **L'ufficio lavori pubblici e manutenzioni del Comune** ricevente la domanda di autorizzazione provvederà a rilasciare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo riportando il numero di protocollo attribuito alla richiesta e il nominativo del responsabile dello stesso procedimento amministrativo.

2. **L'ufficio lavori pubblici e manutenzioni del Comune**, entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione della domanda definisce il procedimento amministrativo concedendo o negando l'autorizzazione. Il termine viene sospeso quando si richiedono i pareri ad Enti esterni o integrazione della documentazione al richiedente. L'integrazione della documentazione è richiesta entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione della domanda, e dovrà essere prodotta entro 60 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, con comunicazione all'interessato.

3. Il mancato rispetto del suddetto termine di 60 giorni non comporta l'applicazione del principio del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione (art. 20 L. 241/90 e artt. 3 e 4 DPR 300/92) in quanto l'attività in argomento non rientra tra quelle individuate ai sensi degli articoli succitati ed elencate nella tabella allegata al D.P.R. summenzionato; né, peraltro, può applicarsi quanto previsto dall'art. 19 L. 241/90 in quanto il rilascio dell'autorizzazione è subordinato "all'esperimento di prove che comportano valutazioni tecniche discrezionali".

4. Prima del rilascio dell'autorizzazione è obbligatorio acquisire i seguenti pareri degli **uffici del Settore Edilizia-Urbanistica** ed il parere della Polizia Municipale. **I pareri di altri settori comunali e/o Enti**, potranno essere richiesti ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal responsabile del procedimento.

5. L'autorizzazione rilasciata comprende, con ciò sostituendola, quella prevista da eventuali altri Regolamenti, compreso il Regolamento Edilizio, fermo restando il rispetto della normativa edilizia e urbanistica relativa.

6. Per le domande riguardanti opere da realizzare su edifici o aree all'interno del centro storico o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su cose d'interesse storico, artistico e culturale, l'ufficio competente procede al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

7. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.

8. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita nei modi di legge, l'autorizzazione comprende, altresì, la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, fermo restando il rispetto della normativa in materia di occupazione di suolo pubblico.

9. Per ogni domanda sarà rilasciata una sola autorizzazione relativa a tutti i mezzi pubblicitari autorizzati che saranno individuati tramite la via di collocazione e il civico o la progressione chilometrica.

10. L'autorizzazione sarà in bollo ed avrà validità per **tre anni** e si rinnova tacitamente in assenza di modifiche.

**Art.42**

**Termine di validità dell'autorizzazione**

*L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di **tre** anni ed è rinnovabile.*

2. di pubblicare il predetto Piano, così come modificato, sul sito istituzionale del Comune di Ostuni;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla esecutività della stessa, ai sensi dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Ravvisata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività;

Visto l'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267;

Con voti unanimi resi in forma palese,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.





COMUNE DI OSTUNI

**Verbale n.10 del 29 marzo 2023**

OGGETTO: Modifica del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni” approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2014.

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Ostuni, composto da:

- Galizia dott. Vincenzo - Presidente
- Maggio dott. Luigi - Componente
- Lorè dott. Salvatore - Componente

nominato dalla COMMISSIONE STRAORDINARIA, con i poteri del Consiglio Comunale, con atto n.11 del 02.02.2023, per il periodo Febbraio 2023 - Febbraio 2026, riunitosi presso il Comune di Ostuni per esprimere il presente parere a rettifica del precedente verbale n.08 del 28 marzo 2023, a partire dalle ore 14:00, a seguito di formale convocazione effettuata per le vie brevi da parte del Presidente del Collegio,

**premessato che**

in data 27/03/2023 il Dirigente del Settore (Economico Finanziario - Tributi – Appalti - Servizio Gestione e Organizzazione Risorse Umane), dr. Francesco Convertini, ha inoltrato via mail ai Componenti del Collegio la richiesta di parere (protocollo n.19183 del 27/03/2023) sulla bozza di deliberazione avente ad oggetto “Modifica del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni” approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2014”;

**visti**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28 luglio 2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2022/2024 e la deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio, n. 80 del 30 marzo 2022, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 81 del 30 marzo 2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la deliberazione della Commissione straordinaria assunta con i poteri della Giunta Comunale, n.159 del 14 luglio 2022, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024;
- la legge n. 197 del 02/12/2022, art.1, comma 775, che dispone l’ulteriore differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

**preso atto che**

- ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 507/93 1. Il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. 2. Con il regolamento il Comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse. 3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette (...)>;

- con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 27/02/1995 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 21/02/2014 si è proceduto ad approvare il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, composto dai seguenti elaborati:
  - ✓ *Relazione illustrativa;*
  - ✓ *Piano Generale degli Impianti;*
  - ✓ *Allegato A - n.10 tavole grafiche finalizzate alla individuazione delle plance;*
  - ✓ *Allegato B - schede identificative impianti;*
  - ✓ *Allegato C - tabelle esplicative con conteggi di tipo generale e ripartizione analitica delle tipologie di Affissione Commerciale, Istituzionale e Diretta;*
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2016 sono state apportate alcune modifiche al Piano suddetto;

#### **visti**

- l'art. 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 secondo il quale "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68";

#### **considerato che**

- il comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale, testualmente dispone: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
  - *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
  - *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
  - *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
  - *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
  - *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
  - *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
  - *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
  - *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";*

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 01.02.2021 si è proceduto ad approvare il *Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di cui alla legge 160/2019*;
- il piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è uno strumento di pianificazione, attraverso il quale è possibile riordinare l'arredo pubblicitario, regolamentando e razionalizzando la possibilità di inserimenti pubblicitari all'interno del tessuto urbano, con riferimento all'arredo, all'impatto ambientale, al rispetto dei vincoli e alle norme sulla viabilità;
- il piano generale degli impianti disciplina sia la pubblicità effettuata per mezzo di messaggi impressi in modo permanente su appositi supporti (c.d. pubblicità ordinaria), sia la pubblicità effettuata per mezzo di affissione di manifesti su impianti appositamente predisposti di proprietà comunale (c.d. pubbliche affissioni) o di soggetti privati (c.d. affissioni dirette);
- il regolamento comunale per *l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di cui alla legge 160/2019 disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie*;
- in sede di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni sono emerse alcune problematiche nei procedimenti relativi alle esposizioni pubblicitarie per le quali si propongono le seguenti modifiche riportate in grassetto:

### **Art.36**

#### Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione

1. *L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione previo parere ai sensi dell'art. 23, comma 4, D.Lgs 30/04/1992, n. 285 (nuovo Codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni e previo parere dei competenti uffici del Settore **Edilizia-Urbanistica** del Comune di Ostuni.*

2. *Entro i centri abitati di cui all'art. 2, la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta, in ogni caso, all'autorizzazione del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario delle strade, se la strada è statale, regionale o provinciale.*

### **Art.37**

#### Presentazione della domanda al Comune

1. *La domanda, da compilarsi su appositi moduli, deve essere presentata **all'ufficio lavori pubblici e manutenzioni del Comune**; questa, sottoscritta dal soggetto interessato, può essere depositata da un tecnico delegato alla presentazione ed al ritiro della pratica. La domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta dall'ufficio competente nonché dagli allegati di cui all'art. 53 del DPR 495/92, e dovrà in ogni caso contenere:*

- *Gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente, la PEC, oltre alla indicazione della titolarità all'effettuazione della richiesta;*
- *L'indicazione se trattasi di richiesta di nuova autorizzazione o di rinnovo di precedente autorizzazione, nel qual caso vanno indicati gli estremi della stessa;*
- *L'elenco degli allegati;*
- *Il titolo edilizio se richiesto;*
- *Per ogni singola installazione richiesta una descrizione del mezzo pubblicitario, la sua collocazione urbana o extraurbana, la sua collocazione se parallela o ortogonale nel senso di marcia, o se in aderenza a fabbricati, e ogni altra possibile informazione utile ad individuare in maniera unitaria la posizione richiesta.*

2. *Ogni domanda di autorizzazione di impianti pubblicitari deve essere riferita ad una sola attività (industriale, commerciale, artigianale, del terziario, artistica o professionale ecc.) ed essere riferita, altresì, ad impianti pubblicitari collocati su un unico manufatto di sostegno. Essi dovranno essere individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.*

3. *Per le preinsegne è ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei per ogni senso di marcia a condizione che le stesse costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Ogni domanda relativa alle preinsegne può riferirsi ad un sostegno di proprietà del Comune oppure riguardare la richiesta di installazione per un nuovo sostegno avente le caratteristiche indicate nell'abaco per l'applicazione della normativa e che, qualora autorizzato, verrà posto in opera a cura e spese della ditta installatrice e affidato in gestione alla stessa.*

4. Alla domanda vanno allegare:

- *Tre planimetrie in scala adeguata tendenti ad individuare la posizione esatta del punto nel quale si richiede la installazione e le distanze significative rispetto agli incroci, segnaletica esistente, altre installazioni pubblicitarie e quant'altro;*
- *Tre bozzetti quotati e con l'indicazione dei colori utilizzati dei messaggi pubblicitari da installare;*
- *Dichiarazione di stabilità ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione, DPR 16/12/1992, n.495;*
- *Ricevuta di versamento della metà delle spese di istruttoria e sopralluogo dovute in ragione del numero dei mezzi pubblicitari da installare;*
- *Ogni altro documento ritenuto utile per il caso specifico.*

#### **Art.39**

##### Rilascio dell'autorizzazione

1. *L'ufficio lavori pubblici e manutenzioni del Comune ricevente la domanda di autorizzazione provvederà a rilasciare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo riportando il numero di protocollo attribuito alla richiesta e il nominativo del responsabile dello stesso procedimento amministrativo.*

2. *L'ufficio lavori pubblici e manutenzioni del Comune, entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione della domanda definisce il procedimento amministrativo concedendo o negando l'autorizzazione. Il termine viene sospeso quando si richiedono i pareri ad Enti esterni o integrazione della documentazione al richiedente. L'integrazione della documentazione è richiesta entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione della domanda, e dovrà essere prodotta entro 60 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, con comunicazione all'interessato.*

3. *Il mancato rispetto del suddetto termine di 60 giorni non comporta l'applicazione del principio del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione (art. 20 L. 241/90 e artt. 3 e 4 DPR 300/92) in quanto l'attività in argomento non rientra tra quelle individuate ai sensi degli articoli succitati ed elencate nella tabella allegata al D.P.R. summenzionato; né, peraltro, può applicarsi quanto previsto dall'art. 19 L. 241/90 in quanto il rilascio dell'autorizzazione è subordinato "all'esperienza di prove che comportano valutazioni tecniche discrezionali".*

4. *Prima del rilascio dell'autorizzazione è obbligatorio acquisire i seguenti pareri degli uffici del Settore Edilizia-Urbanistica ed il parere della Polizia Municipale. I pareri di altri settori comunali e/o Enti, potranno essere richiesti ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal responsabile del procedimento.*

5. *L'autorizzazione rilasciata comprende, con ciò sostituendola, quella prevista da eventuali altri Regolamenti, compreso il Regolamento Edilizio, fermo restando il rispetto della normativa edilizia e urbanistica relativa.*

6. *Per le domande riguardanti opere da realizzare su edifici o aree all'interno del centro storico o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su cose d'interesse storico, artistico e culturale, l'ufficio competente procede al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.*

7. *L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti.*

8. *Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita nei modi di legge, l'autorizzazione comprende, altresì, la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, fermo restando il rispetto della normativa in materia di occupazione di suolo pubblico.*

9. *Per ogni domanda sarà rilasciata una sola autorizzazione relativa a tutti i mezzi pubblicitari autorizzati che saranno individuati tramite la via di collocazione e il civico o la progressione chilometrica.*

10. *L'autorizzazione sarà in bollo ed avrà validità per **tre anni** e si rinnova tacitamente in assenza di modifiche.*

#### **Art.42**

##### Termine di validità dell'autorizzazione

*L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di **tre anni** ed è rinnovabile.*

**visti**

- *il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30 novembre 2015;*

**considerato**

che il Bilancio di Previsione 2023-2025 del Comune di Ostuni è in corso di redazione;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di modifica del "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni" approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 6 del 21/02/2014", predisposta e redatta dal Dirigente del Servizio Finanziario dell'Ente.

Ultimati i lavori, la riunione del Collegio è sciolta alle ore 15:00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.


Ostuni li, 29 marzo 2023

**II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Presidente dott. Vincenzo GALIZIA



Il Componente dott. Luigi MAGGIO



Il Componente dott. Salvatore LORE'







# **COMUNE DI OSTUNI**

## **PROVINCIA DI BRINDISI**

### **COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Art. 143 comma 12, d. lgs. 18/08/2000 n. 267

OGGETTO:

**MODIFICA DEL "PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

Del che si è redatto il presente verbale.

**FIRMATO**

**LA COMMISSIONE**

**dott.ssa Costantino Tiziana Giovanna**

**dott.ssa Lonigro Antonietta**

**dott.ssa Madaro Maria Antonietta Silvana**

**FIRMATO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**dott. Fumarola Francesco**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*